



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*

**Direzione Mercati**

*Piazza Cavour 5*

*20121 Milano*

*Milano, 21 Ottobre 2016*

**Osservazioni e spunti propositivi sugli aspetti attuativi della nuova regolazione in tema di richiesta di dati tecnici di cui alla deliberazione 413/2016/R/com – Documento di lavoro uffici AEEGSI per riunione 25 ottobre 2016**

### **Osservazioni generali**

Nella presente nota riportiamo le nostre osservazioni alle proposte emerse a seguito del GdL del 21 settembre scorso in tema di Standard di Comunicazione sugli ulteriori aspetti attuativi della nuova regolazione in tema di richiesta di dati tecnici di cui alla Delibera 413/2016/R/com definiti nel Documento di lavoro degli uffici AEEGSI per la riunione del 25 ottobre 2016.

A seguito dei temi affrontati e discussi in occasione dell'ultimo incontro sarebbero in particolare emersi i seguenti spunti propositivi ed elementi sui quali riterremmo utili dei chiarimenti:

- Chiederemmo conferma riguardo l'eventualità che sia attualmente in programma, come già fatto per il settore gas, un'estensione della standardizzazione dei flussi di comunicazione ad altre prestazioni elettriche oltre alle M01, M02, D01, R01, V01 e V02 come viene previsto dalla Determina 9/10. In particolar modo crediamo sia molto utile standardizzare anche i flussi legati alle richieste di nuovi allacci (N01 e N02), alle nuove attivazioni (A01), ai nuovi subentri (S01) e alle modifiche delle condizioni di connessione e contrattuali (MC1);
- Riteniamo utile la creazione di un nuovo flusso (tipo M03) che permetta ai venditori di richiedere dei dati tecnici ai distributori senza che sia stato precedentemente presentato un reclamo da parte dei clienti, al fine di correggere eventuali incongruenze o errori presenti nei dati che il venditore stesso riconosce durante i controlli di routine. La creazione di un simile flusso permetterebbe di rettificare i dati ancor prima che i clienti subiscano un disagio e si ritrovino quindi poi costretti a presentare un reclamo;
- Relativamente alla distinzione dei flussi in "semplici" e "complessi", condividiamo pienamente il fine di ridurre i tempi per i distributori per la messa a disposizione dei dati tecnici ai venditori, anche se non concordiamo sul fatto che al contempo non siano stati incrementati i tempi per i venditori nella risposta al cliente. Nonostante ciò riteniamo che la distinzione dei flussi, in particolare del flusso M02, in "semplici" e "complessi" introduca un elemento di complicazione alla loro gestione. Riteniamo però che tale complicazione possa essere parzialmente risolta conferendo la possibilità al distributore di riclassificare la richiesta e, piuttosto che prevedere un'inammissibilità della richiesta, di inviare un flusso di



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

ritorno al venditore con l'avvenuta riclassificazione del flusso. A fini semplificativi e di riduzione delle tempistiche per i distributori, riteniamo che sia quindi necessario lasciare a questi ultimi 15 giorni per tutte le richieste di "altri dati tecnici".

### Osservazioni di dettaglio al documento di lavoro

1. Concordemente a quanto illustrato nel documento, riteniamo preferibile la seconda soluzione proposta e siamo inoltre d'accordo all'impiego del campo note per le richieste formulate nell'ambito di conciliazioni paritetiche in fase transitoria;
2. Concordemente a quanto illustrato nel documento, riteniamo preferibile la seconda soluzione;
3. Riteniamo in generale più semplice e preferibile che il compito dell'attribuzione della classificazione delle richieste ricada sul distributore, in quanto in molti casi tale distinzione dipende da informazioni in suo possesso. L'avvenuta classificazione dovrebbe poi essere indicata nel flusso di ammissibilità (da distributore a venditore) insieme alla motivazione (per esempio: "necessario contatto cliente"). Nel caso in cui però venisse deciso di lasciare l'onere della classificazione ai venditori, non concordiamo con la previsione di una causa di inammissibilità della richiesta qualora i dati tecnici richiesti non siano "semplici" ma "complessi", ma riteniamo piuttosto necessario lasciare che il distributore riclassifichi la richiesta in modo corretto. Il DL sarebbe poi incaricato di inviare un flusso di ritorno al venditore comunicandogli la riclassificazione, che comporterebbe un allungamento dei tempi da 10 a 15 giorni, ma sempre a partire dalla data di richiesta di dati;
4. In relazione alla previsione di cui all'art. 16.3 della Delibera, riteniamo preferibile che venga solo introdotta una causa di inammissibilità per "dato già messo a disposizione", con la specificazione del flusso con cui tale dato è stato comunicato al venditore, in modo da permetterne in seguito il recupero nei sistemi dei venditori. In questo caso il venditore non dovrebbe quindi inserire nella richiesta il dato che è già stato messo a disposizione che, tra l'altro, risulta difficile da reperire e inserire in alcuni casi particolari;
5. Concordiamo con quanto illustrato a questo punto;
6. Concordiamo con quanto illustrato a questo punto.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché eventuale futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

  
Paolo Ghislandi